

Avviso ai litiganti

Non è per i Comuni l'esenzione riservata alla telefonia mobile

19 Maggio 2014

Dovuta, dagli enti locali, la tassa di concessione governativa, non potendo, tali soggetti, beneficiare dell'agevolazione prevista per le Amministrazioni dello Stato

SINTESI: Ha natura di interpretazione autentica la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 4, del DL n. 4/2014 nella parte in cui sostanzialmente prevede l'applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. Tale tassa, in particolare, è dovuta anche dagli enti locali, che non hanno diritto all'esenzione, non solo perché detta esenzione non è prevista specificamente dal DPR n. 641 del 1972, ma anche perché l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 distingue espressamente i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni ed alle altre la natura di Amministrazioni pubbliche, impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione. Deve, pertanto, escludersi che i Comuni non siano assoggettati alla tassa di concessione governativa in questione.

Sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014 (udienza 25 febbraio 2014)

Cassazione civile, sezione unite - Pres. Adamo Mario - Est. Botta Raffaele

Art. 2, comma 4, D.L. n. 4/2014 - Tassa di concessione governativa - Legittimità - Non esenzione della tassa per gli enti locali

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/non-e-comuni-leesenzione-riservata-alla-telefonia-mobile>